biblus.acca.it

Pubblicato il 23/11/2026

N. 01613/2026 REG.PROV.COLL.

N. 00881/2026 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 881 del 2026, proposto da **** **** S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Dario Domeneghetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Agnadello, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Brunello De Rosa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Società Cooperativa ****, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia:

- del provvedimento prot. n. 7550 del 6.8.2026, recante *"Procedimento ai sensi dell'art. 120, comma 15-bis, d. lgs. 36/2023 - Provvedimento conclusivo"*;

- della disposizione di servizio n. 2 dell'8.9.2026, nella parte in cui, in attuazione del provvedimento conclusivo citato, impone alla Direzione Lavori di impartire all'impresa, senza indugio, le istruzioni per l'installazione di serramenti aventi prestazione fonoacustica Rw = 36 dB

- della comunicazione del RUP prot. n. 8768 del 17.9.2026, nella parte in cui conferma che il computo metrico estimativo costituisce l'unico riferimento progettuale e contrattuale vigente quanto alla prestazione fonoacustica dei serramenti Rw = 36 dB e ribadisce l'obbligo della Direzione Lavori di impartire all'esecutore le relative istruzioni;

- per quanto occorra, delle relazioni specialistiche dell'Arch. Francesco Bambo e dell'Ing. Daniele Pacchioni, quali atti istruttori presupposti e recepiti nel provvedimento conclusivo;

- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Agnadello;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2026 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi l'avv. Dario Domeneghetti per la parte ricorrente e l'avv. Maria Guerriero, su delega dell'avv. Brunello De Rosa, per il Comune resistente;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. I fati di causa.

1.1. Il Comune di Agnadello ha affidato nel novembre 2023 alla società **** **** s.r.l., per il tramite della Centrale Unica di Committenza CIT s.p.a., l'incarico di progettazione esecutiva dei lavori di efficientamento energetico dell'involucro edilizio dell'edificio della Scuola dell'Infanzia di via Vailate, sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica redatto dall'allora responsabile dell'Area Tecnica Comunale.

1.2. Il progetto è stato candidato dal Comune al bando regionale RECAP, finalizzato alla concessione di finanziamenti agli enti locali per il contenimento dei consumi energetici degli edifici di loro proprietà; il quadro economico complessivo dell'intervento è pari ad € 996.224,94, coperto pressochè integralmente dal contributo regionale, ammontante ad € 906.016,00.

1.3. Le lavorazioni progettate comprendono, fra l'altro, la realizzazione del cappotto termico sulle facciate e su parte della copertura dell'edificio, la sostituzione dei serramenti, il rinnovo degli apparecchi illuminanti anche di emergenza, sistemi di regolazione e domotica, la sostituzione dei produttori di acqua calda con pompe di calore, la ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di calore e la posa di impianto fotovoltaico.

1.4. Il progetto predisposto da **** ****, acquisito il 12 dicembre 2023, è stato approvato in linea tecnica con deliberazione della giunta comunale n. 117 del 13 dicembre 2023 ai fini della partecipazione al finanziamento regionale.

1.5. Successivamente, con determinazione n. 51 del 13 febbraio 2025, il Comune ha affidato alla stessa **** **** s.r.l. anche le prestazioni di Direzione dei Lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) e certificato di regolare esecuzione.

1.6. Il progetto esecutivo è stato sottoposto a verifica da parte di IS – Ingegneria e Servizi S.r.l., in contraddittorio con l'interessata, ed è stato validato il 1° aprile 2025, con la condizione dell'integrazione mediante indagine acustica prima dell'affidamento ed è stato definitivamente approvato con deliberazione della giunta comunale n. 29 del 2 aprile 2025.

1.7. Con comunicazione della Centrale Unica di Committenza del 7 luglio 2025, i lavori sono stati aggiudicati alla Società Cooperativa ****.

1.8. La consegna dei lavori in via d'urgenza è avvenuta il 25 luglio 2025, con termine contrattuale di ultimazione fissato al 31 agosto 2026.

1.9. Nel corso dell'esecuzione dei lavori, peraltro, con nota del 16 febbraio 2026, il Direttore dei Lavori arch. Meneghini, per conto della società **** **** s.r.l., ha chiesto al RUP l'autorizzazione alla predisposizione di una perizia di variante, poi illustrata nella relazione del 5 marzo 2026. La proposta comprendeva lavorazioni di diversa natura, tra cui alcune modifiche alle opere di involucro e l'adeguamento della prestazione dei serramenti al valore Rw = 45 dB indicato in una relazione acustica predisposta dalla stessa **** **** nel maggio 2025 su incarico dell'amministrazione (ma mai tradottasi, fino a quel momento, in una corrispondente modifica degli elaborati progettuali, che continuavano a riportare il diverso valore di Rw = 36 dB); con la proposta di variante si ponevano, altresì, questioni specifiche riguardanti il mantenimento dei requisiti di sicurezza antincendio in relazione agli impianti e alle opere previste.

1.10. La richiesta di variante attivava una complessa interlocuzione informale tra **** **** s.r.l. (nella duplice qualità di progettista e direttrice dei lavori) e il RUP della stazione appaltante che portava, in data 3 aprile 2026, all'avvio da parte del RUP del procedimento di cui all'art. 120, comma 15-bis, del d. lgs. n. 36/2023, volto a verificare, in contraddittorio con la progettista, se le lavorazioni proposte in variante si fossero rese necessarie a seguito di sopravvenienze emerse in sede

esecutiva, oppure a causa di *"errori o omissioni della progettazione esecutiva"*, e, in questo secondo caso, se tali errori od omissioni potessero pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione.

1.11. Nel corso di tale procedimento, svolto in contraddittorio con la progettista e direttrice dei lavori, il RUP ha acquisito due relazioni tecniche: la relazione acustica dell'arch. Francesco Bambo del 14 luglio 2026 e la relazione sui profili antincendio dell'ing. Daniele Pecchioni del 21 luglio 2026.

1.12. All'esito dell'approfondimento istruttorio, il RUP ha adottato il provvedimento del 6 agosto 2026 con cui ha dichiarato concluso il procedimento ex art. 120 comma 15-bis d. lgs. n. 36/2026 e, richiamando e facendo proprie *per relationem* le due relazioni tecniche sopra indicate, ha così statuito:

(i) ha escluso la sussistenza dei presupposti tecnici e normativi per l'approvazione della variante relativa alle prestazioni acustiche dei serramenti;

(ii) ha accertato, sulla base delle risultanze della verifica specialistica in materia di prevenzione incendi, la presenza di carenze e omissioni progettuali circoscritte, riguardanti la documentazione e le soluzioni tecniche relative alle luci di emergenza, ai sistemi di ventilazione meccanica controllata e all'impianto fotovoltaico, suscettibili di incidere sulla futura utilizzazione dell'opera qualora non tempestivamente rimosse;

(iii) ha prescritto il recepimento delle integrazioni progettuali, tecniche e documentali necessarie in materia di prevenzione incendi e di acquisire dalla Direzione Lavori gli elementi indispensabili alla regolare prosecuzione del cantiere;

(iv) ha riservato ad un separato procedimento l'eventuale accertamento e contestazione degli inadempimenti contrattuali imputabili ai soggetti coinvolti nella progettazione e nell'esecuzione dell'opera, nonché ogni conseguente determinazione.

1.13. A tale provvedimento hanno fatto seguito, per quanto qui rileva, la disposizione di servizio n. 2 dell'8 settembre 2026 e la nota del 17 settembre 2026 con cui il RUP, in attuazione del provvedimento conclusivo sopra citato, ha imposto alla Direzione Lavori di impartire all'impresa, senza indugio, le istruzioni operative per l'attuazione di quanto statuito, tra cui l'installazione di serramenti aventi prestazione fonoacustica Rw = 36 dB, come da progetto esecutivo già approvato.

2. Il ricorso.

2.1. Con ricorso notificato il 25 settembre 2026 e depositato il 12 ottobre successivo, la società **** **** s.r.l. ha impugnato i provvedimenti da ultimo citati dinanzi a questo TAR e ne ha chiesto l'annullamento sulla base di numerosi motivi, con i quali ha dedotto vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto plurimi profili.

2.1.1. Preliminarmente, la ricorrente ha svolto alcune considerazioni circa la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia in esame, venendo in considerazione atti che, benchè adottati nella fase esecutiva del contratto, sarebbero espressione dell'esercizio del potere "autoritativo" previsto dall'art. 120 comma 15-bis d. lgs. n. 36/2023 e a fronte dei quali la posizione della ricorrente, incisa da tale potere, sarebbe di interesse legittimo; del resto, lo stesso provvedimento impugnato ha precisato che eventuali ricorsi avrebbero dovuto essere proposti dinanzi al TAR.

2.1.2. Sempre in via preliminare, la ricorrente ha evidenziato di essere titolare di un interesse diretto concreto e attuale all'annullamento degli atti impugnati, in considerazione del carattere immediatamente lesivo – e non meramente interlocutorio – degli stessi, tenuto conto che questi, per un verso contengono già un accertamento definitivo in ordine ad asserite carenze progettuali destinato a costituire il presupposto di successive contestazioni di responsabilità contrattuale,

e per altro verso hanno già dato origine a precise prescrizioni operative concernenti l'immediata integrazione del progetto nei sensi indicati dall'amministrazione, in particolare quella concernente l'obbligo di procedere secondo la soluzione Rw = 36 dB in relazione alla questione acustica.

2.1.3 Ciò premesso, la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di ricorso:

1) "*Violazione e falsa applicazione dell'art. 120, comma 15-bis, D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 1, comma 2, L. 241/1990. Difetto dei presupposti e di delimitazione dell'oggetto. Indebita estensione del procedimento oltre la funzione tipica*": la comunicazione di avvio del procedimento del 3 aprile 2026 avrebbe avuto un contenuto del tutto generico, in quanto non avrebbe individuato gli specifici errori od omissioni progettuali oggetto del procedimento di verifica, in tal modo pregiudicando anche le esigenze del contraddittorio procedimentale e le possibilità di interlocuzione e difesa della ricorrente;

2) *"Violazione e falsa applicazione dell'art. 120, comma 15-bis, D.Lgs. 36/2023. Insussistenza del presupposto applicativo con riferimento alle questioni acustiche e antincendio. Riconduzione alla fase esecutiva di criticità già esistenti, conosciute e affrontate anteriormente all'affidamento. Difetto di istruttoria e di motivazione"*: sarebbe mancato il presupposto di legge per attivare il procedimento ex art. 120 comma 15-bis, in mancanza di criticità progettuali nuove e distinte rispetto a quelle già conosciute e affrontate nella precedente fase di verifica e validazione dell'affidamento (tra cui la questione acustica e i profili antincendio);

3) *"Violazione degli artt. 7 e 10 L. 241/1990, dell'art. 3 L. 241/1990 e dell'art. 120, comma 15-bis, D.Lgs. 36/2023. Violazione del contraddittorio procedimentale e tecnico. Utilizzazione di atti istruttori decisivi non previamente messi a disposizione della ricorrente. Difetto di istruttoria e di motivazione"*: nel corso del procedimento sarebbe mancato il doveroso confronto dell'Amministrazione con il progettista e l'appaltatore, ai quali non sarebbero state trasmesse – se non dopo l'adozione del provvedimento

conclusivo del 6 agosto 2026 – le due relazioni tecniche acquisite dal RUP sui profili acustici e su quelli antincendio;

4) *"Violazione dell'art. 120, comma 15-bis, D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 3 L. 241/1990. Difetto di istruttoria e di motivazione sulla soluzione acustica assunta dalla Stazione appaltante. Mancata verifica della prestazione complessiva della facciata. Illogicità e non controllabilità del percorso tecnico seguito":* dagli atti del procedimento per cui è causa non sarebbe pienamente ricostruibile il percorso tecnico che ha indotto l'amministrazione a mantenere fermo il dato progettuale di Rw = 36 dB, pretermettendo l'esito dell'approfondimento istruttorio commissionato nel 2025 alla ricorrente che aveva individuato il diverso calcolo di Rw = 45 dB.

5) *"Violazione e falsa applicazione dell'art. 114 D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 1 dell'Allegato II.14. Illegittimità della disposizione di servizio n. 2 dell'8.9.2026 e della nota prot. n. 8768 del 17.9.2026. Difetto di coerenza della ricostruzione amministrativa e sopravvenuto mutamento del fondamento motivazionale. Incidenza sull'esercizio delle funzioni della Direzione Lavori"*: le note operative del 2 e del 17 settembre 2026 sarebbero affette da illegittimità derivata; inoltre, la nota operativa del 17 settembre 2026 sarebbe affetta anche da vizi propri nella parte in cui, nel confermare la prescrizione di Rw = 36 dB e nel giustificare tale conclusione sul presupposto che il diverso valore Rw = 45 dB di cui alla relazione acustica della ricorrente del 2025 non aveva mai condotto ad una corrispondente modifica del progetto approvato, non avrebbe fornito alcuna giustificazione in ordine a tale mancato adeguamento del progetto esecutivo;

6) *"Violazione e falsa applicazione dell'art. 120, comma 15-bis, D.Lgs. 36/2023. In via principale, insussistenza di uno specifico obbligo di progettazione specialistica antincendio in capo alla ricorrente. In subordine, difetto di individuazione dell'omissione progettuale e della sua riconducibilità alla progettazione esecutiva. Difetto di istruttoria e di motivazione"*: i provvedimenti impugnati avrebbero attribuito illegittimamente alla ricorrente

carenze progettuali in relazione alla parte antincendio, benchè quest'ultima non avesse mai fatto parte dell'incarico progettuale;

7) *"Violazione dell'art. 120, comma 15-bis, D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 3 L. 241/1990. Difetto di istruttoria e di motivazione in relazione alle criticità antincendio. Insufficiente ricostruzione del quadro progettuale, autorizzativo e realizzativo. Insufficiente distinzione tra profili progettuali, esecutivi, documentali e specialistici":* l'amministrazione avrebbe imputato alla progettazione esecutiva elaborata dalla ricorrente tutte le criticità e le omissioni individuate nelle due relazioni tecniche richiamate *per relationem*, senza prima indagare se si trattasse effettivamente di criticità nuove e non invece – come ritiene la ricorrente – di questioni già individuate in seno al procedimento di verifica e di validazione nel 2025 e già oggetto dell'interlocuzione procedimentale in contraddittorio;

8) *"Violazione dell'art. 120, comma 15-bis, D.Lgs. 36/2023 e dei principi di collaborazione, buona fede e ragionevolezza dell'azione amministrativa. Assegnazione di un termine anteriore all'ostensione dell'atto istruttorio necessario per l'adempimento. Illogicità della prescrizione e permanenza dei relativi effetti"*: il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo anche con specifico riferimento all'adempimento di cui al punto 5, lett. b) del dispositivo, dal momento che il RUP ha chiesto alla ricorrente di trasmettere entro il 29 agosto 2026 tutti gli approfondimenti istruttori necessari a recepire le prescrizioni antincendio di cui alla relazione Pacchioni, senza che quest'ultima fosse mai stata trasmessa, prima di allora, alla ricorrente.

3. Svolgimento del processo.

3.1. Il Comune di Agnadello si è costituito in giudizio depositando documentazione e memoria difensiva, eccependo preliminarmente:

(i) l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, venendo in considerazione contestazioni afferenti alla fase esecutiva degli incarichi conferiti alla ricorrente nel 2023 (progetto esecutivo) e

2025 (direzione lavori); il Comune non ha esercitato un potere autoritativo, ma impartito istruzioni dirette alla corretta esecuzione delle opere;

(ii) l'inammissibilità del ricorso per carenza di un interesse concreto e attuale, venendo in considerazione, allo stato degli atti, mere valutazioni istruttorie non accompagnate da un'immediata e definitiva imputazione di responsabilità;

(iii) in subordine, nel merito, l'infondatezza del ricorso e della domanda cautelare.

3.2. Parte ricorrente ha depositato una memoria di replica in sede cautelare, contestando la fondatezza delle eccezioni del Comune e insistendo per la concessione della misura cautelare.

3.3. All'udienza camerale del 28 ottobre 2026, dopo la discussione dei difensori delle parti, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di definirla con sentenza in forma semplificata, sussistendone i presupposti di legge e sentite, sul punto, le parti costituite e presenti.

4. Decisione.

È fondata e assorbente l'eccezione, formulata dalla difesa comunale, di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

4.1. Secondo consolidati principi giurisprudenziali, "In tema di appalti pubblici, anche a seguito della entrata in vigore del decreto legislativo n. 104 del 2010, sono devolute alla cognizione del giudice amministrativo le controversie relative alla procedura di affidamento dell'appalto, mentre quelle aventi a oggetto la fase di esecuzione del contratto spettano alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto riguardanti un rapporto di natura privatistica caratterizzato dalla posizione di parità delle parti, titolari di situazioni giuridiche qualificabili come diritti e obblighi. Tra queste controversie vanno annoverate quelle aventi a oggetto la risoluzione anticipata del contratto autoritativamente disposta dalla amministrazione committente, a causa dell'inadempimento delle obbligazioni poste a carico dell'appaltatore. Anche queste, infatti, attengono alla fase esecutiva, implicando la

valutazione di un atto avente come effetto tipico lo scioglimento del contratto e, quindi, incidente sul diritto soggettivo dell'appaltatore alla prosecuzione del rapporto, accertamento di spettanza del giudice ordinario" (Cassazione civile sez. un., 10/01/2019, n. 489; Cassazione civile sez. un., 13/03/2020, n. 7219 Consiglio di Stato sez. V, 18/06/2025, n. 5299; Consiglio di Stato sez. III, 4/12/2015, n. 5519; T.A.R. Brescia Lombardia sez. I, 21/03/2022, n. 270).

4.2. La controversia in esame attiene agli atti con cui il Comune di Agnadello, in fase di esecuzione di un contratto di appalto relativo ai lavori di efficientamento energetico dell'involucro edilizio di un edificio scolastico, ha avviato e concluso il procedimento di cui all'art. 120 comma 15-bis del d. lgs. n. 36 del 2023.

4.3. L'art. 120 del d. lgs. n. 36 del 2023 disciplina, in generale, la *"Modifica dei contratti in corso di esecuzione"*; in particolare, il comma 15-bis di tale norma (introdotta dal decreto correttivo d.lgs. n. 209 del 2024) prevede che *"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41, comma 8-bis, le stazioni appaltanti verificano in contraddittorio con il progettista e l'appaltatore errori o omissioni nella progettazione esecutiva che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione e individuano tempestivamente soluzioni di progettazione esecutiva coerenti con il principio del risultato"*.

4.4. Nel caso di specie, con il provvedimento conclusivo del procedimento in questione, l'amministrazione comunale ha rilevato la sussistenza di alcune carenze e omissioni nella progettazione esecutiva predisposta dalla ricorrente - che svolge anche le funzioni di Direzione dei Lavori – e ha dettato prescrizioni in sede esecutiva, sia in ordine alle modalità di realizzazione di alcuni dei lavori progettati (serramenti), sia in ordine alle integrazioni progettuali da introdurre in fase esecutiva in base agli approfondimenti istruttori eseguiti (quanto ai profili antincendio).

4.5. Ritiene il Collegio che il provvedimento conclusivo del procedimento previsto dall'art. 120, comma 15-bis del Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. n. 36 del 2023)

rientri nella giurisdizione del giudice ordinario; ciò in quanto il procedimento ex art. 120, comma 15-bis si colloca interamente nella fase di esecuzione dell'opera; esso disciplina un sub-procedimento di carattere tecnico, attivabile dalla stazione appaltante nel corso della esecuzione dell'appalto, per verificare in contraddittorio con il progettista dell'opera e l'impresa appaltatrice eventuali errori o omissioni della progettazione esecutiva che potrebbero pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione, individuando soluzioni coerenti con il principio del risultato.

4.6. Tale procedimento non apre una nuova procedura di evidenza pubblica finalizzata all'affidamento di un nuovo incarico di progettazione, ma mira a salvaguardare, nei limiti del possibile, la procedura già espletata e la progettazione già eseguita ed approvata, apportando a quest'ultima le sole modifiche o integrazioni eventualmente necessarie a consentire la realizzazione e l'utilizzazione dell'opera, e quindi a perseguire *"il risultato"* oggetto della procedura già espletata e del contratto già sottoscritto, senza dover procedere alla risoluzione anticipata del contratto e all'indizione di una nuova procedura di gara: ciò che sarebbe in contrasto, oltre che con il principio del risultato (espressamente richiamato dalla norma in esame), anche con i principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

4.7. L'atto conclusivo di tale procedimento produce effetti diretti sul rapporto contrattuale già in essere e si traduce, nel caso di accertamento di errori ed omissioni nella progettazione esecutiva, o in un accordo di natura transattiva e novativa tra l'amministrazione e il progettista diretto ad integrare consensualmente il contenuto della progettazione esecutiva negli stretti limiti necessari a rimediare alle lacune o imprecisioni progettuali accertate; oppure, in caso di mancato raggiungimento di un accordo tra le parti, nella diffida rivolta dalla stazione appaltante al progettista a rimediare alle lacune e alle imprecisioni rilevate con le

opportune integrazioni progettuali, ventilando, in caso contrario, l'adozione di *"provvedimenti contrattuali"* (cfr. provvedimento impugnato, punto 8 del dispositivo) di risoluzione anticipata del contratto e/o di applicazione di eventuali penali, ove previste.

4.8. In entrambi i casi, peraltro, sia che si abbia novazione oggettiva del contratto sia che si addivenga a contestazioni di inadempimento contrattuale della stazione appaltante al progettista, non si è in presenza dell'esercizio di poteri autoritativi dell'amministrazione incidenti su posizioni di interesse legittimo del progettista, bensì di una mera attività di accertamento e di verifica tecnica della adeguatezza della progettazione esecutiva condotta nella fase di esecuzione del contratto di appalto e incidente, come tale, su posizioni di diritto soggettivo del progettista radicate nel contratto già stipulato.

4.9. Venendo in considerazione atti paritetici della P.A. incidenti su diritti soggettivi dei privati, la giurisdizione è del giudice ordinario.

5. Conclusioni.

5.1. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sussistendo sulla controversia in esame la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riproposta nelle forme e nei termini di rito.

5.2. Sussistono peraltro, giusti motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, attesa la novità della questione esaminata e l'indicazione erronea dell'Autorità a cui proporre il ricorso contenuta in calce al provvedimento impugnato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in

epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, nei sensi e per gli effetti precisati in motivazione.

Spese di lite interamente compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2026 con l'intervento dei magistrati:

Mauro Pedron, Presidente

Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore

Laura Marchio', Referendario

L'ESTENSORE
Ariberto Sabino Limongelli

IL PRESIDENTE
Mauro Pedron

IL SEGRETARIO